

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P. 11944/18
N. 4/16 Procura Generale

J+S. 18/815



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Giovanna Campanile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

PARIS Angelo, nato a Seregno il 03.09.1966, elettivamente domiciliato presso c/o avv. Luca Troyer in Milano, via Spartaco n. 2, non presente, dichiarato assente;
difeso di fiducia dall'avv. Luca Troyer del foro di Milano

SALA Giuseppe, nato a Milano il 28.05.1958, elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Scuto del foro di Milano, via Passione n. 8, non presente, dichiarato assente;
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Scuto e dall'avv. Stefano Nespor entrambi del foro di Milano

IMPUTATI

dei seguenti reati:

PARIS Angelo - limitatamente all'affidamento delle essenze arboree di cui alla prima parte del capo M)

M) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv., 323 ult. co. c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Direttore Generale Divisione Constructing and Dismantling e R.U.P. (nominato dal CdA di EXPO 2015 s.p.a. in data 1.3.2013) titolare del procedimento relativo all'appalto cd. PIASTRA afferente alla realizzazione del sito di EXPO 2015, e pertanto Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni,
in violazione dell'art. 57 co. 2 lett. c) D.Lgs.163/2006 (Codice Appalti) che autorizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in presenza del requisito dell'urgenza (non sussistente);
in violazione dell'art. 57 co. 5 lett. a) D. Lgs. 163/2006, che autorizza la procedura di cui sopra solo per lavori e servizi complementari (nel caso di specie si tratta di forniture);
in violazione inoltre dell'art. 57 co. 3 lett. b) Codice Appalti, che autorizza l'affidamento diretto delle forniture solo nel caso di forniture complementari effettuate dal fornitore originario (ipotesi non sussistente);
in violazione inoltre dell'art. 272 DPR 207/2010, che prevede la formalizzazione del RUP al Dirigente, nel caso specifico l'A.D. di EXPO s.p.a., della Proposta di Determina a contrarre;

N. 19661/14 R.G.N.R.

N. 11994/18 R.G.G.I.P.

N. 4/16 Procura Generale

in violazione inoltre, per gli stessi motivi di cui sopra, della Procedura 27-ALS Rev. 01 del 19.7.2012 avente carattere regolamentare;

omettendo la verifica di congruità dei prezzi;

concordando con il R.T.I. MANTOVANI l'affidamento diretto di fornitura di essenze arboree, già oggetto della gara RFP poi rinunciata dall'ATI SESTO IMMOBILIARE s.p.a. - PEVERELLI (compresa nella Determina a contrarre 11.7.2013 cd. "Bonifiche" dell'importo complessivo di e. 6.400.285, costituente Atto Aggiuntivo n. 1, stipulato da EXPO 2015 s.p.a. con l'Appaltatore in data 23.10.2013) per l'importo di euro 4,3 mln., ove invece l'effettivo valore della stessa - peraltro già calcolato nel Bando di prequalifica del 20.12.2011 - era di gran lunga inferiore, tanto che il subcontratto a sua volta concluso dall'Appaltatore con l'ATI ZELARI - EUROAMBIENTE l'individuava in euro 1,6 mln.;

omettendo di riferire all'A.D. di EXPO 2015 s.p.a. la sussistenza delle violazioni indicate in premessa;

ed inoltre

in violazione dell'art. 9 e 272 DPR 207/2010 e della Procedura PR27- ALS cap. 4;

omettendo di formalizzare nei confronti dell'A.D. di EXPO 2015 la Proposta di Determina a contrarre;

omettendo la verifica di congruità dei prezzi;

concordando con R.T.I. MANTOVANI l'affidamento diretto dei lavori complementari di cui alle Determine a contrarre del 19.9.2013 di e. 9.370.405, del 20.9.2013 di e. 3.280.379, del 13.10.2013 di e. 8.150.000, del 25.10.2013 di e. 2.036.085, del 19.11.2013 di e. 2.425.695, del 27.11.2013 di e. 3.805.127, del 27.11.2013 di e. 5.436.242, comprese tutte nell'Atto Aggiuntivo n. 2, stipulato da EXPO 2015 s.p.a. con l'Appaltatore in data 29.11.2013;

omettendo di riferire all'A.D. di EXPO 2015 s.p.a. la sussistenza delle violazioni indicate in premessa;

intenzionalmente procurato a R.T.I. MANTOVANI un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente, per entrambi gli Atti Aggiuntivi n.1 e n.2, al netto delle spese generali e dell'utile da riconoscersi all'Appaltatore, in un importo compreso tra 2,5 mln e 5,3 mln. (come da Relazione di Stima del 29.4.2015 di SERNET RIQUALIFICAZIONI s.r.l. incaricata da EXPO 2015 s.p.a. in data 13.1.2015 di svolgere il supporto tecnico contabile al Responsabile del Procedimento ed al team legale designato dalla stazione Appaltante finalizzato alla verifica di congruità delle offerte formulate dall'Appaltatore negli Atti Aggiuntivi 1) e 2));

con l'aggravante del danno di particolare gravità.

In Milano, fino al 28.11.2013

PARIS Angelo, SALA Giuseppe

M bis) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 comma 2 c.p. per avere, in concorso tra loro,

il primo nella qualità di R.U.P. della gara per V appalto ed. Piastra indetta da EXPO 2015 SPA,

il secondo nella qualità di AD di EXPO 2015 SPA e responsabile della gara per V appalto ed. Piastra, e pertanto entrambi in qualità di pubblici ufficiali,

in violazione:

- dell'art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs.163/2006 (Codice Appalti), che autorizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in presenza del requisito dell'urgenza, nel caso di specie non sussistente;

- dell'art. 57 comma 5 lett. a) Codice Appalti, che autorizza la procedura di cui sopra solo per lavori e servizi complementari, mentre nel caso di specie si tratta di forniture;

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

- dell'art. 57 comma 3 lett. b) Codice Appalti, che autorizza l'affidamento diretto delle forniture solo nel caso di forniture complementari effettuate dal fornitore originario, ipotesi non sussistente nel caso di specie;
- dell'art. 28 D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), che stabilisce gli "importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria", per avere aggiudicato direttamente con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando una fornitura di importo eccedente le predette soglie;
- dell'art. 5, DL 26 aprile 2013, n. 43, secondo cui il potere di deroga al Codice Appalti va esercitato "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria", per avere esercitato il predetto potere di deroga in violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria che impongono nei contratti pubblici di scegliere il contraente con procedure competitive;
- degli artt. 2 e 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, che fissa gli "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario", per avere derogato alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario in violazione delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie;
- dell'art. 2384 cod. civ., per avere ecceduto la delega del consiglio di amministrazione limitata all'importo di € 3.000.000;

aggiudicato direttamente con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, al RTI MANTOVANI il contratto per la fornitura di essenze arboree (compresa nella Determina a contrarre 11.7.2013 ed. "Bonifiche" dell'importo complessivo di € 6.400.285, costituente Atto Aggiuntivo n. 1, stipulato da EXPO 2015 SPA con l'Appaltatore in data 23.10.2013) per l'importo di € 4,3 min., ove invece l'effettivo valore della stessa era di gran lunga inferiore, tanto che la subfornitura da parte dell'ATI ZELAR! - EUROAMBIENTE aveva un costo inferiore a € 1,7 min.,

in tal modo procurando intenzionalmente al RTI MANTOVANI l'ingiusto vantaggio patrimoniale pari alla differenza tra i due importi, dedotte le spese generali e l'utile di impresa;

con l'aggravante del danno di particolare gravità;

in Milano, fino al 23.10.2013 (data della stipula dell'atto aggiuntivo n.1)

MOTIVAZIONE

Su richiesta della Procura Generale si svolgeva la udienza preliminare, tra gli altri, nei confronti di Paris Angelo e Sala Giuseppe in relazione al capo M-bis), contestato successivamente al capo M) già imputato al solo Paris, capo M) da ritenersi assorbito - secondo quanto indicato dai P.G. - nella parte relativa alle essenze arboree più recente capo M-bis).

Con detta ultima imputazione si addebita a Paris - RUP della gara di appalto c.d. Piastra - e Sala - AD di Expo 2015 Spa - di avere aggiudicato direttamente con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al RTI Mantovani il contratto per la fornitura di essenze arboree per l'importo di € 4.3 mln ove, invece, Mantovani aveva ottenuto la subfornitura a € 1.7 mln, così intenzionalmente procurando alla Mantovani un ingiusto vantaggio patrimoniale pari alla differenza tra i due importi, dedotte le spese generali e l'utile di impresa.

Tutto questo sarebbe avvenuto tramite la violazione:

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

dell'art. 57 comma 2, lett c) D.Lgs. 163/2006 nella parte in cui autorizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in presenza del requisito dell'urgenza, nel caso di specie non sussistente;

dell'art. 57 comma 5, lett a) D.Lgs. 163/2006 nella parte in cui autorizza detta procedura solo per lavori e servizi complementari, mentre nel caso di specie si tratta di forniture;

dell'art. 57, comma 3, lett b) D.Lgs 163/2006 nella parte in cui autorizza l'affidamento diretto delle forniture solo in caso di forniture complementari effettuate dal fornitore originario, ipotesi non ricorrente nella specie;

- dell'art. 28 D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), che stabilisce gli "importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria", per avere aggiudicato direttamente con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando una fornitura di importo eccedente le predette soglie;

- dell'art. 5, DL 26 aprile 2013, n. 43, secondo cui il potere di deroga al Codice Appalti va esercitato "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria", per avere esercitato il predetto potere di deroga in violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria che impongono nei contratti pubblici di scegliere il contraente con procedure competitive;

- degli artt. 2 e 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, che fissa gli "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario", per avere derogato alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario in violazione delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.

- dell'art. 2384 cod. civ., per avere ecceduto la delega del consiglio di amministrazione limitata all'importo di € 3.000.000;

Ebbene, poiché elemento normativo del reato di abuso di ufficio è proprio quello della violazione di legge o regolamento, la attenzione di questo GUP si incentrerà su di una puntuale ricostruzione della normativa che ha portato alla adozione della Determina a contrarre dell'11.7.2013, fulcro del contestato abuso.

Deve premettersi che Expo 2015 è stata definita "grande evento" con DPCM del 30 agosto 2007, n. 27605, e, di conseguenza, è stata oggetto di una serie di atti normativi ad hoc.

Con l'OPCM del 18 ottobre 2007 n. 3623 il Sindaco di Milano fu nominato Commissario Straordinario delegato del Governo per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della città di Milano (art. 1) e a tal fine fu consentito al Sindaco di derogare - nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie - ad una serie di norme, tra cui proprio l'art. 57 D.Lgs 163/2006 (art. 3).

L'art. 14, comma 2, D.L. 25.6.2008, n. 112, ha, poi, previsto che tutti i poteri e tutte le funzioni del Commissario Straordinario, già individuato nella persona del Sindaco di Milano, fossero attribuiti al Commissario Unico delegato del Governo, da individuarsi anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 SpA, ivi incluso l'amministratore delegato. A detto Commissario è stato riconosciuto l'esercizio di "poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse" ad Expo 2015; la possibilità di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri; la facoltà di esercitare tutte le attività necessarie per garantire rispetto di tempi di realizzazione e limiti di spesa.

Detta disposizione era sostituita dall'art. 5 del D.L. 26.4.2013, n. 43 al comma 1, lett a), che prescriveva:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il **Commissario Unico** delegato del Governo per Expo 2015 a cui **vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordinario** delegato del Governo per Expo Milano 2015, **ivi compresi i poteri e le deroghe** previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. [Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana] (2).

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento (3).

2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale."

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 06/05/2013, n.68485 - si designava il Commissario Unico:

"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il dott. Giuseppe Sala e' nominato Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 (di seguito Commissario Unico), per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 fino al 31 dicembre 2016.

2. Al fine di garantire la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, secondo quanto previsto dal dossier di candidatura e secondo gli obblighi assunti dal Governo italiano di cui all'articolo 1, il Commissario Unico:

a) vigila sulla organizzazione di EXPO 2015;

b) partecipa, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

decisioni strategiche per EXPO e riferisce allo stesso comitato trimestralmente ai sensi della lettera g) dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

c) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, sullo stato di attuazione e sull'organizzazione generale dell'evento;

d) puo' promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) partecipa alle riunioni della Commissione di cui all'articolo 4;

f) indice conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, salve le competenze di altri organismi anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni stesse; la conferenza di servizi si esprime sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi;

g) promuove l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1 e si adopera ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

h) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonche' poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli Allegati del presente decreto, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

i) si avvale dei poteri e delle funzioni gia' conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

l) nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ultimo periodo, decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, supporta e coadiuva il Governo italiano nei rapporti con il BIE e con gli Stati Membri che partecipano all'Expo Milano 2015 in tutte le materie relative all'Esposizione;

m) garantisce al BIE una costante informazione sugli sviluppi e gli avanzamenti nella preparazione dell'Esposizione, riferendo periodicamente e presentando una relazione a ciascuna delle sue Sessioni;

n) assicura il rispetto del programma di lavoro e delle norme del regolamento generale e dei regolamenti speciali;

o) e' il referente dei Commissari Generali di Sezione dei Paesi partecipanti;

p) anche al fine di vigilare sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, connesse, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura e successive modificazioni, concordate se necessario con il BIE, e per il corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui all'articolo 14, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti.

Sempre detto decreto all'art. 5, comma 10, prevedeva, inoltre, che:

"10. La Società EXPO 2015 p.a., opera ed è disciplinata secondo le norme del diritto privato. Per la scelta dei suoi contraenti è soggetta alla disciplina interna e comunitaria vigente per i procedimenti a evidenza pubblica e si può avvalere delle disposizioni dettate dall'articolo 5, decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43."

A questo excursus normativo deve aggiungersi che i poteri di deroga già previsti dall'art. 3 dell'OPCM del 18 ottobre 2007 n. 3623 risultano ulteriormente ampliati dalle OPCM n. 3840 del 19 gennaio 2010 e n. 3901 dell'11 ottobre 2010. L'ampliamento dei poteri di deroga lascia chiaramente intendere che fine prioritario per il Governo era la agevolazione mediante l'alleggerimento delle procedure burocratiche della realizzazione nei tempi previsti dell'Expo 2015.

Sulla scorta della normativa esposta può affermarsi che all'atto della adozione della determina dell'11.7.2013 Sala, in quanto Commissario Unico, oltre che AD di Expo 2015 SpA, poteva avvalersi dei poteri di deroga già conferiti al Commissario Straordinario.

Mette conto notare che tra essi rientrava la possibilità di derogare all'art. 57 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, espressamente prevista al punto 3.1 della OPCM 18 ottobre 2007 n. 3623.

Ebbene, relativamente alle prime tre violazioni di legge contestate in imputazione, tutte riferite all'art. 57, comma 2, lett c), comma 5, lett a), e comma 3, lett b), D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, può pacificamente concludersi che le stesse non sussistono, in virtù dei poteri di deroga riconosciuti al Commissario Unico, il cui concreto esercizio non ha comportato contrasto con l'ordinamento interno o con la disciplina comunitaria. Ferma la descritta possibilità di deroga, tuttavia, questo GUP non reputa corretta la contemporanea contestazione di tutte e tre i profili indicati in imputazione (carenza di urgenza, esclusione delle forniture, forniture non complementari), in quanto l'art. 57, D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, è costruito come giustapposizione di una serie di ipotesi distinte ed in sé concluse, sì che non è possibile "costruire" la violazione di legge giustapponendo "pezzi" organicamente compresi in fattispecie autonome e non interscambiabili. Inoltre, volendo ricostruire la volontà amministrativa espressa nella determina, deve rilevarsi che in essa si è inteso ricorrere, derogandolo con l'applicazione anche alle forniture, solo all'art. 57, comma 5, lett a), D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163.

Può ora trattarsi unitariamente la contestata violazione degli artt. 28 D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), dell'art. 5, DL 26 aprile 2013, n. 43 e artt. 2 e 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, facendo riferimento dette norma - l'art. 28 D.Lgs. 163/2006 in maniera puntuale e le restanti norme in maniera generale - alla violazione della normativa comunitaria; la specifica contestazione concerne il mancato rispetto della necessità di assegnazione dell'appalto tramite un procedimento ad evidenza pubblica a causa dell'importo dello stesso.

Invero, l'art. 28 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, prevede varie soglie oltre le quali l'appalto è di rilevanza comunitaria e, nella specie, non trattandosi di autorità governativa centrale e tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento (UE) della Commissione 30 novembre 2011, n. 1251, detta soglia era pari ad € 200.000.

Dalle altre norme suindicate discende la limitazione al potere di deroga derivante dal rispetto della normativa comunitaria.

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

Reputa, pertanto, l'accusa che ricorra detta violazione di legge, essendo l'importo della fornitura oggetto di negoziazione diretta pari a 4,3 milioni di euro, di gran lunga superiore ai già indicati € 200.000.

Questo GUP è di contrario avviso.

La ricostruzione normativa effettuata in imputazione è incompleta quanto al riferimento alla normativa comunitaria. Diviene rilevante, a questo punto, riportare integralmente il quadro normativo interno e comunitario.

L'art. 57, D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, relativo alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, prevede (o, meglio, prevedeva all'epoca, essendo poi stato interamente riformato il codice degli appalti):

"1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. [Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro];

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli."

Detta norma non è altro che la trasposizione nell'ordinamento della seguente norma comunitaria, l'art. 31 della direttiva 31 marzo 2004, n. 18, intitolata "Aggiudicazione

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara":

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziaro o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale."

Si è ritenuto di riportare integralmente le due norme, per rendere assolutamente evidente la perfetta sovrapposibilità delle stesse.

Discende dalla stessa normativa comunitaria la previsione di eccezioni alle procedure con bando. In tal senso l'art. 31 della direttiva 31 marzo 2004, n. 18, deroga all'art. 7 di tale direttiva, norma omologa dell'art. 28 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163.

Considerato, quindi, l'ulteriore potere di deroga del Commissario Unico, diviene del tutto legittimo il ricorso – espresso nella determina – all'art. 57, comma 5, lett a), D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 anche per le forniture e non solo per i lavori e servizi, senza che rilevi la soglia dei 200.000 euro, in quanto detta fattispecie prevede una propria autonoma soglia che è il non superamento del cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale (limite rispettato).

In conclusione, in esito alla piana lettura della normativa comunitaria congiunta con quella interna, questo GUP non ravvisa la ricorrenza della violazione di legge relativa al superamento dell'importo-soglia di € 200.000, poiché l'eccezione all'art. 28 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 ha la sua fonte primaria proprio nella normativa comunitaria.

Residua da valutare la violazione dell'art. 2384, c.c., relativa all'aver ecceduto rispetto alla delega di poteri del consiglio di amministrazione, limitata all'importo di € 3.000.000 per i contratti di fornitura.

Occorre a questo punto rammentare che il dott. Sala aveva la duplice veste di AD di Expo 2015 SpA e di Commissario Unico del Governo, con ampiezza di poteri derivante dal DL 43/2013 e dalle O.P.C.M. 19 gennaio 2010 n. 3840, l'O.P.C.M. 5 ottobre 2010 n. 3900 e l'O.P.C.M. 11 ottobre 2010 n. 3901. Pertanto, poteva operare avvalendosi di detti poteri.

Dalla attenta lettura della determina 11.7.2013 è agevole evincere che essa è stata adottata avvalendosi dei poteri di Commissario Unico di Governo.

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

Infatti, dopo le premesse in fatto relative alla decisione da adottare, nella stessa si legge:

"VISTI:

z) il D.P.C.M. 6 maggio 2013, che sostituisce e abroga il D.P.C.M. 22 ottobre 2008, ai sensi del quale "il Dott. Giuseppe Sala è nominato Commissario Unico del Governo (di seguito Commissario Unico), per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 fino al dicembre 2016";

aa) il DL. 43/2013, come convertito con la legge n. 71/2013 che consente ad Expo 2015 di avvalersi direttamente delle deroghe al D.Lgs. 163/2006 di cui agli O.P.C.M. 19 gennaio 2010 n. 3840, l'O.P.C.M. 5 ottobre 2010 n. 3900 e l'O.P.C.M. 11 ottobre 2010 n. 3901;

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e visto

DETERMINA

vista la documentazione prodotta che, anche se non materialmente allegata resta tutta depositata agli atti della Stazione Appaltante e per le ragioni sopra addotte, che qui si intendono integralmente richiamate, **anche avvalendosi dei poteri derogatori di cui alle sopra citate Ordinanze:**

1) di affidare direttamente al RTI, avente quale mandataria l'Impresa di Costruzioni tng. E. Mantovani S.p.A. - derogando parzialmente all'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 - i lavori relativi alla bonifica degli areali 8°, 8b, 5, 2°, 2b, 3b, alla realizzazione del Percorso 13 e alla fornitura delle essenze arboree aggiuntive come descritte in premessa."

Se, quindi, la determina è stata adottata avvalendosi dei poteri di Commissario Unico, distinti e più ampi rispetto a quelli di AD di Expo 2015 SpA, non può ravvisarsi la violazione dell'art. 2384, c.c..

Ove, comunque, si volesse approfondire il profilo societario, valgano le seguenti considerazioni.

L'art. 2384, c.c., relativo ai "poteri di rappresentanza", prevede:

"[I]. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

[II]. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società."

Come di agevole lettura, la norma non prescrive invalidità alcuna (né nullità, né annullabilità) dell'atto stipulato eccedendo i poteri di rappresentanza, ma al comma 2 disciplina la situazione unicamente in termini di opponibilità delle limitazioni ai terzi non di buona fede e di inopponibilità ai terzi di buona fede. Il negozio giuridico è pertanto valido e, in ragione del principio della autonomia negoziale, lo stesso può essere fatto proprio mediante ratifica dalla società o anche preventivamente assentito.

In tal senso concorde e pacifica la giurisprudenza, che afferma:

"In tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non ne integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi, e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla

N. 19661/14 R.G.N.R.
N. 11994/18 R.G.G.I.P.
N. 4/16 Procura Generale

società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, atteso che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale." Così' Cassazione civile, sez. I, 01/12/2016, n. 24547, ed anche Cassazione civile, sez. I, 19/03/2015, n. 5522, Cassazione civile, sez. I, 15/04/2008, n. 9905, Cassazione Civile, sez. I, del 02/09/2004, n. 17678.

Inconferente il richiamo dell'accusa a Cassazione civile, 4 ottobre 2010, n. 20597, relativa ad una fattispecie molto particolare, in cui vi era conflitto di interessi dell'amministratore (che manca nel presente caso) e violazione totale dell'oggetto sociale (e non semplice eccesso rispetto ai limiti della rappresentanza come contestato nella specie), in quanto la società prestava una fideiussione in favore di una collegata - avente lo stesso amministratore - per un importo superiore al proprio capitale sociale. Peraltro trattasi di decisione del tutto isolata, proprio per le peculiarità del caso, priva di precedenti o successive statuizioni analoghe.

Si tratta, quindi, di verificare, tramite l'analisi dei verbali del CdA, se e come gli effetti dell'atto sono stati fatti propri da Expo 2015 SpA. Al CdA, in virtù delle previsioni statutarie, spetta la pienezza dei poteri e, quindi, anche la facoltà di ratifica o previo assenso all'operato dell'AD.

Ebbene, dalla lettura dei verbali del CdA emerge con chiarezza che lo stesso ha seguito costantemente tutta la vicenda dell'appalto delle essenze arboree, avallando pienamente l'operato dell'AD.

Verbale 18 marzo 2013: l'avv. Marzari informa il CdA del venir meno dello sponsor, che ha rinunciato alla aggiudicazione conseguita.

Verbale 30 aprile 2013: l'ing. Paris riferisce al CdA circa lo stato di avanzamento dei lavori e dall'Executive Summary - messo a disposizione dei consiglieri ed allegato al verbale del CdA - si apprende che è "in corso attivazione di offerta per lavori complementari (bonifiche interne: valore € 1,8 Mln, fondazioni manufatti EXC/IMC: valore € 3,8 Mln, verde ex RFP: valore ca € 5.0 Mln)".

Verbale 14 maggio 2013: mediante report portato a conoscenza dei consiglieri ed allegato al verbale l'ing Paris notifica il CdA che è in corso la revisione della progettazione esecutiva relativa all'adeguamento opere a verde, anche a seguito di rinuncia partner e che al fine di garantire l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del sito si procederà con richiesta all'Appaltatore di un'offerta per la esecuzione della fornitura aggiuntiva verde per circa € 5.0 Mln.

Verbale del 18 giugno 2013: mediante report portato a conoscenza dei consiglieri ed allegato al verbale l'ing Paris riferisce che "al fine di garantire l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del Sito nel suo complesso è stata sottoposta all'appaltatore la richiesta di una offerta per la fornitura aggiuntiva di verde. Si è in attesa di ricevere nella settimana corrente l'offerta per la fornitura aggiuntiva verde. Si procederà urgentemente alla contrattualizzazione di dette opere per rispettare le previsioni di cronoprogramma".

Verbale del 30 luglio 2013: ulteriore report per i consiglieri dell'ing. Paris: "L'appaltatore ha manifestato l'interesse ad eseguire le opere formalizzando le seguenti offerte...fornitura aggiuntiva verde circa € 4.4 Mln - sconto 15%"..."E' prevista entro fine settembre la

N. 19661/14 R.G.N.R.

N. 11994/18 R.G.G.I.P.

N. 4/16 Procura Generale

sottoscrizione di un atto aggiuntivo che ricomprende le modifiche e le opere complementari di cui ai precedenti punti". Nel verbale si legge: "Il Consiglio, preso atto dell'ampia presentazione dell'ing. Paris, che ringrazia in merito al procedere dei lavori per la rimozione delle interferenze e per la piastra, **considerate favorevolmente le misure illustrate** per il rispetto dei tempi di lavorazione nell'uno e nell'altro caso, chiede di essere relazionato sull'andamento dei lavori su entrambi i fronti entro fine settembre" Questa valutazione del Consiglio è preceduta da una interlocuzione tra la dott.ssa Dal Verme e l'avv. Marzari, da cui emerge che il dott. Sala si sarebbe avvalso dell'art. 57, comma 5, lett a) del codice degli appalti per addivenire all'atto aggiuntivo.

E', quindi, assolutamente chiaro al CdA che il dott. Sala sarebbe pervenuto alla stipula dell'atto aggiuntivo, a mezzo di negoziazione diretta, come evidenziato nella determina, costituente proposta a contrarre. E a fronte di questo il CdA non solo non ha espresso ragioni di opposizione, ma ha "considerato favorevolmente le misure illustrate".

Da tutto questo può evincersi con sicurezza che il CdA non solo ha seguito costantemente tutta la evoluzione della questione essenze arboree, ma ha prestato il proprio assenso all'operato dell'ing. Paris e del dott. Sala, così avallando l'ampliamento dei poteri di quest'ultimo al fine della stipula dell'atto aggiuntivo.

Reputa, pertanto, questo GUP che anche ove si voglia sostenere che il dott. Sala abbia operato nella pura veste di AD, e non già - come preferibile - di Commissario Unico, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 2384, c.c., poiché il suo operato ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del CdA, coinvolto nella questione essenze arboree sin dal fallimento del RFP e consapevole e partecipe di tutti gli sviluppi e decisioni da adottarsi al riguardo.

In sintesi, nessuna delle violazioni di legge indicate dall'accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto e, pertanto, non si ritiene utile l'esperimento della fase dibattimentale che nulla potrebbe aggiungere o immutare in queste conclusioni, data la completezza delle indagini, che induce ad escludere l'emersione di nuovi e contrari elementi di prova.

Spetta, quindi, a questo GUP di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dell'ing. Paris e del dott. Sala perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.


Visto l'art.425 c.p.p.,

DICHIARA

Non luogo a procedere nei confronti di PARIS Angelo per il capo M-bis), ritenuto in esso assorbito il capo M) nella parte relativa alle essenze arboree, e nei confronti di SALA Giuseppe per il capo M-bis), perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata nei sessanta giorni.

Così deciso in Milano 29 marzo 2018

IL GIUDICE
Dr.ssa Giovanna Campanile



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

MILANO IL 2-5 MAR 2018



Il Cancelliere
Paola PANTANI

RISCOSSI DIRITTI DI COPIA
PARI A € 17,28
PER IL RILASCIO DI M. 114.
PAGINE
EX ART. 235 D.P.R. 116/2002
Milano, 28/5/18

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Federica CASULA